

Pubblicato il 13/09/2018

N. 00275/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00669/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2018, proposto da

Gruppo di Intervento Giuridico, WWF Italia, Lega per l'Abolizione della Caccia, Lega Anti Vivisezione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Parisi, Roberto Murrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Assessorato Ambiente Regione Sardegna non costituito in giudizio;

nei confronti

Associazione "Caccia Pesca Ambiente – C.P.A." - Delegazione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Schirra, Mauro Cuccu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Schirra in Cagliari, via Campidano 36;

Libera Associazione Sarda della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Repubblica 10;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Lipu, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia - Regione Sardegna, Unione Cacciatori di Sardegna, Caccia e Cinofilia Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Repubblica 10;

Associazioni Armieri Sardegna, Cortis Carlo di Cortis Andrea & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Cuccu, Mauro Schirra, Gerardo Giacù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento parziale

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 16139/13 del 20.07.2018 avente ad oggetto "calendario venatorio 2018/2019".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, della Associazione "Caccia Pesca Ambiente – C.P.A." - Delegazione Sardegna e di Libera Associazione Sarda della Caccia;

vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

visti tutti gli atti della causa;

ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto, ad un primo esame tipico della fase cautelare, che sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura in quanto:

1) questa Sezione, già con ordinanza n. 308/2017, aveva sospeso in parte il provvedimento di approvazione del calendario venatorio 2017/2017 "*considerato che allo stato manca un monitoraggio aggiornato in relazione alle due specie (lepre sarda e pernice sarda)*" e "*considerato che anche l'ISPRA ha richiesto (con documento del 30.6.2017, pag. 4, in due punti) una sospensione della cacciabilità di queste due specie, in assenza di specifici dati sulla loro consistenza*";

2) l'orientamento espresso nella fase cautelare è stato pienamente confermato in sede di merito con l'annullamento in parte qua del provvedimento impugnato con sentenza n. 65 del 2018;

3) nel caso che qui occupa il Collegio, la questione (nella sostanza) si ripropone con la novità della acquisizione da parte della Regione, di una *“relazione preliminare indagine per la valutazione della consistenza di Lepre sarda e Pernice sarda sul territorio della regione Sardegna anno 2018, predisposta dall’Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria”*;

4) per la stagione 2018/2019 l’Ispra ha espresso il suo parere (documento 3 produzioni dei ricorrenti) nei seguenti termini:

sulla Pernice sarda, la sola restrizione a due giornate di caccia non rappresenta una condizione sufficiente per garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze locali (pagina 5 del parere);

sulla lepre sarda, *“è necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascuna unità territoriale di gestione attraverso il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell’incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato. In assenza degli elementi di gestione appena citati il prelievo venatorio non dovrebbe essere consentito”* (pagina 6 del parere);

5) è vero, come sostenuto dai resistenti, che il parere che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) esprime sullo schema di calendario venatorio, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Regione chiamato a verificare la compatibilità tra le previsioni del calendario e le esigenze di tutela della fauna selvatica, costituisce un atto obbligatorio ma non vincolante, cosicché la Regione può discostarsi dalle indicazioni ricevute, purché fornisca congrua ed adeguata motivazione delle difformi scelte operate;

6) occorre però tenere presente che, in linea generale, il ruolo dell’ISPRA ha particolare valore per garantire l’osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale, così come affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 139 del 14 giugno 2017, con la conseguenza che una scelta dell’Amministrazione che si ponga in sostanziale contrasto con il parere deve essere sorretto da serie ragioni giustificative espone con una congrua ed adeguata motivazione;

7) la relazione predisposta dall’Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Medicina Veterinaria che, come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, giustificherebbe la cacciabilità, sebbene in modi e tempi limitati, delle indicate specie, non sembra soddisfare pienamente le condizioni *“raccomandate”* dall’Ispra, trattandosi di un lavoro che, per quanto bene avviato, non risulta concluso e chiaramente costituisce una *“Relazione Preliminare”* (come è sottolineato anche dai caratteri grafici molto evidenti utilizzati in proposito);

8) il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 3852 del 22 giugno 2018, ha affermato, tra l’altro:

“mentre il parere ISPRA ha natura vincolante, segnatamente quanto alla praticabilità del prelievo venatorio anche oltre il limite del 31 gennaio di ciascun anno, nelle altre ipotesi l’avviso di tale organo può essere disatteso sulla scorta, però, di una congrua motivazione che giustifichi, anche sul piano della logicità e della ragionevolezza, la diversa soluzione privilegiata.

Appare, dunque, di tutta evidenza come, nell’economia della richiamata disciplina di settore, ciò potrà avvenire essenzialmente per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili.

4. Nella suddetta prospettiva vanno, dunque, pienamente condivisi i principi metodologici su cui il giudice di primo grado ha costruito il proprio decisorio e rappresentati, da un lato, dall'ovvio postulato che compete alla Regione, ove voglia discostarsi dal parere ISPRA, dover dimostrare, con propri dati, la sussistenza delle speciali condizioni, predicabili rispetto al proprio territorio regionale, per discostarsi dalle indicazioni prudenziali licenziate dall'ISPRA, e, dall'altro, dall'insufficienza, ai fini qui in rilievo, di generici e non meglio documentati fattori differenziali legati a "tradizioni locali", ove disancorate da un'affidabile attività di monitoraggio e non supportate da dati tecnici elaborati con sufficiente rigore scientifico".

9) che, pur tenendo conto dei poteri discrezionali che ha la Regione in materia, nello specifico caso in esame, la verifica della intrinseca coerenza del provvedimento impugnato rispetto ai dati conoscitivi acquisiti nel procedimento porta a ritenere, pur in questa prima fase cautelare, sussistenti i vizi dedotti dalle associazioni ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

a) sospende, in parte qua, il Calendario Venatorio 2018/2019, limitatamente alle due specie (lepre e pernice sarda) per le quali sono state esaustivamente evidenziate le esigenze cautelari;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2018.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Giorgio Manca, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE
Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO